





ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

VERBALE DI ACCORDO ISTITUZIONALE PER LA PROROGA E LA PRIMA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L'ANNO 2012

Visto l'art 2 comma 36 della Legge 22 dicembre 2008 n 203 (finanziaria 2009), il quale prevede lo stanziamento di Euro 600 milioni ai fini delle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009, ed inoltre la possibilità di stipulare accordi governativi di settore o di area che dispongano fino al 31 dicembre 2009 ed in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), di Mobilità (MOB) o di Disoccupazione Speciale - Trattamento Speciale Edilizia, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali;

Visto l'art. 7 ter, L. 9 aprile 2009, n. 33, che ha novellato il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ammettendo la proroga di trattamenti in deroga già concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art.2 commi 138, 139 e 140 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), in funzione dei quali possono essere rinnovati o concessi i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga fino al 31.12.2010, in dipendenza delle risorse già disponibili presso le Regioni, ovvero mediante l'assegnazione di risorse aggiuntive da parte dello Stato, alle quali deve altresì sommarsi il cofinanziamento delle stesse Regioni pari al 30% dell'ammontare complessivo della spesa per il 2010;

Visto l'art.1 commi 29, 30 e 31 della L. 23 dicembre 2010, n .220 (Legge di stabilità per il 2011), ai sensi dei quali possono essere prorogati o concessi i trattamenti e le indennità relative agli ammortizzatori sociali in deroga fino al 31.12.2011, in dipendenza delle risorse assegnate o in corso di assegnazione da parte del Ministero del Lavoro e delle P.S., alle quali deve altresì sommarsi il cofinanziamento delle Regioni pari al 30% del valore complessivo delle risorse necessarie per il 2011 rinvenienti dal FSE 2007-2013;

Visto l'art. 33 commi 21 e 22 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012), ai sensi del quale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

"Intesa Stato Regioni e Province autonome del 20 aprile 2011", per l'anno 2012 possono essere concessi o prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla nomativa vigente, in ragione delle disponibilità assegnate alla Regione e ancora disponibili sulla base dell'apposito accordo Stato-Regione del 15 luglio 2011, alle quali deve sommarsi il cofinanziamento regionale a valere sul P.O. FSE 2007/2013 pari al 40% dell'assegnazione statate;

Visto l'accordo tra "Il Governo, le Regioni e le Province Autonome" sottoscritto il 12 febbraio 2009, relativo alla definizione di un quadro organico e condiviso entro il quale devono essere gestite le politiche inerenti "il sostegno al reddito ed alle competenze" ed individuate le modalità di finanziamento delle misure e degli interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga, così come ridefinito dall'accordo del 20 aprile 2011, nell'ambito del quale sono state introdotte alcune limitazioni inerenti la concessione ed il rinnovo dell'indennità di mobilità in deroga;

Atteso che gli accordi di cui sopra, sulla base delle vigenti disposizioni, estendono la validità degli interventi a tutto il 2012;

Visto l'accordo quadro tra il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto il 29.04.2009 attraverso il quale sono stati attribuiti a quest'ultima 39 milioni di Euro "a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alla predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di FSE - POR per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori interessati":

Visto l'accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto il 15 luglio 2011 in ordine al quale sono stati assegnati alla medesima Regione 50 milioni di Euro "a valere sui fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare ulteriori interventi di politiche attive e di formazione in coerenza con gli accordi del 12.2.2009, del 20.04.2011", cofinanziati per il 40% con risorse rinvenienti dal PO FSE 2007/2013.

Rilevato che:

a) nel corso del 2009 sono state assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna risorse pari a
 € 49.000.000,00 di cui € 10.000.000,00 con il Decreto ministeriale 19.02.2009 n° 45080 e
 € 39.000.000,00 con il Decreto ministeriale n° 46449 del 7 luglio 2009, utilizzate per la proroga
 e la prima concessione delle indennità e dei trattamenti nel 2010;



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- b) nel corso del 2011 sono state incrementate di ulteriori assegnazioni pari a € 50.000.000,00 con il Decreto ministeriale n. 61996 del 03/10/2011;
- c) che la Regione, con proprio provvedimento, ha trasferito all'INPS € 7.800.000,00 dal proprio FSE 2007-2013 e che ha avviato le procedure per il trasferimento delle ulteriori risorse secondo le percentuali di cofinanziamento previste dagli accordi del 12.2.2009 e del 20.4.2011, art.14 lett. A, pari rispettivamente al 30% ed al 40% delle risorse assegnate dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nel corso del 2010 e del 2011;

Visto l'art. 1, Legge 3 agosto 2009 n. 102 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 che ha potenziato gli ammortizzatori sociali;

Considerata la situazione di grave crisi occupazionale in cui versa il sistema economico ed il mercato del lavoro della Sardegna che impone la proroga dei trattamenti in essere ed un significativo numero di nuove concessioni, al fine di permettere una puntuale verifica e l'eventuale rimodulazione dei Piani e degli Interventi di rilancio delle attività economiche, già predisposti ed approvati dalle aziende interessate;

Visto l'Accordo quadro per l'attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, sottoscritto tra la Regione, le Province, l'ANCI, Italia Lavoro spa e le Parti Sociali e Datoriali in data 1 marzo 2010, all'interno del quale sono contenute le linee generali per l'attuazione, in ambito regionale, di alcune misure contenute nelle LL.RR. n. 3 del 2008, n. 1, 3 e 5 del 2009 e Il.mm.ii, avuto riguardo alla L.R. n. 20 del 2005 inerente la normativa regionale in materia di politiche per il lavoro e servizi per l'impiego, attuato con successivo accordo del 22.04.2010;

Visti gli accordi istituzionali per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2010 e per l'anno 2011, sottoscritti tra la Regione, la DRL del Ministero del Lavoro e delle P.S., la Direzione Regionale INPS, Italia Lavoro S.p.A., i rappresentanti delle Istituzioni provinciali e comunali, i rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori, dei datori di lavoro, del sistema del credito e delle professioni;

Rilevato che in attuazione degli accordi di cui sopra, attraverso la funzione appositamente assegnata al costituito "Tavolo tecnico" composto dalla R.A.S. Assessorato del lavoro, dalla DRL del Ministero del Lavoro, dalla Direzione Regionale INPS e Italia Lavoro S.p.A. sono stati prorogati e concessi i trattamenti e le indennità previste dagli ammortizzatori sociali in deroga rispettivamente per gli anni 2010 e 2011;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/38 del 25.03.2010 di recepimento ed attuazione in ambito regionale dei principi contenuti nell'accordo Stato/Regioni del 12.02.2009, in materia di politiche attive del lavoro, rivolte all'attivazione di idonei percorsi di formazione



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

professionale volti in particolare all'adeguamento delle specifiche competenze dei lavoratori, P.O.R. FSE 2007-2013:

I convenuti:

Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e dell'Anci, la Direzione Regionale del Lavoro, la Direzione Regionale INPS, Italia Lavoro S.p.A., le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle organizzazioni delle professioni e del sistema bancario, come in calce specificatamente individuati, nella sede dell'Assessorato del Lavoro, in via XXVIII Febbraio n. 1, Cagliari,

stabiliscono e sottoscrivono quanto segue:

- ART. 1 Sono prorogati per l'anno 2012 i trattamenti di CIGS e Mobilità in deroga, autorizzati ed erogati per il 2011. Sono altresì autorizzate per l'anno 2012 le nuove concessioni di CIGS e Mobilità in deroga, entro i limiti di due anni indicati dall'Intesa Governo e Regioni del 20 aprile 2011 per i beneficiari dell'indennità, equivalente alla mobilità, di cui all'art. 10-bis del D.L. n. 185/2008.
- ART. 2 I trattamenti saranno erogati esclusivamente a pagamento diretto da parte dell'INPS e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, salvo loro incremento che potrà avvenire secondo quanto indicato in premessa.
- ART. 3 Le modalità di concessione e proroga dei trattamenti sono contenute negli allegati tecnici al presente accordo, in quanto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La modifica degli stessi in termini di ulteriore e possibile semplificazione a cura del Tavolo tecnico, istituito ai sensi dell'accordo dell'11.03.2010, come confermato dall'accordo del 14 gennaio 2011 e di cui in premessa, è fin da ora autorizzata dalle parti sottoscrittrici il presente atto, fatta salva l'adozione da parte della Giunta Regionale di apposite e condivise "linee guida" atte a governare le concessioni ed i rinnovi.
- ART. 4 Le parti firmatarie del presente accordo, per quanto di loro competenza, si impegnano alla gestione degli esuberi attraverso il ricorso a percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento lavorativo, sia in prospettiva dell'attuazione dei singoli Piani Industriali predisposti dalle Aziende interessate che per le altre iniziative di investimento previste nei diversi territori. Inoltre le parti riconoscono gli impegni sottoscritti nell'accordo del 1 marzo 2010 inerenti le politiche attive in favore dei lavoratori destinatari del presente accordo, in conformità alla normativa vigente, eventualmente aggiomabile in ragione di quanto contenuto nella finanziaria regionale per il 2012 e di quanto contenuto nel "Piano Regionale per i Servizi, le Politiche del Lavoro e l'Occupazione" di cui all'art. 13 della L.R. n. 20 del 2005, in corso di approvazione.



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

ART. 5 - L'Assessore del Lavoro si impegna ad inserire nei programmi di reimpiego e di formazione finanziati attraverso le risorse stanziate nel Fondo Regionale per l'Occupazione i lavoratori non ricollocabili diversamente o per i quali non sia possibile l'erogazione dei trattamenti di cui al presente accordo, entro i limiti previsti dalla vigente normativa regionale, anche mediante l'attivazione di programmi di politiche per il lavoro concordati e cofinanziati dal competente Ministero del Lavoro e delle P.S..

ART. 6 - Italia Lavoro S.p.A., anche attraverso IN.SAR S.P.A., attuerà il monitoraggio dei lavoratori e della spesa sulla base delle liste dei beneficiari dei trattamenti erogati dall'INPS e curerà il supporto tecnico per l'attuazione dei piani di gestione.

ART. 7 - Le Parti si impegnano ad adeguare il presente accordo in dipendenza di modifiche legislative o circolari esplicative che dovessero intervenire in fase attuativa del presente atto, fatte salve eventuali e possibili ulteriori evenienze al momento non rilevabili.

ART. 8 - Le Parti prendono atto, a conferma, del fatto che le istanze inerenti la proroga e la prima concessione della CIGS e della mobilità dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante il sistema telematico nell'apposito sito dedicato del SIL-Sardegna, secondo le modalità comunicate e comunque non prima del 18 gennaio 2012. A tal fine autorizzano, limitatamente all'anno 2011, i competenti Uffici dell'Assessorato del Lavoro, ed i componenti del Tavolo tecnico, in ragione di alcune difficoltà intervenute in fase di gestione delle procedure informatizzate, da parte delle aziende beneficiarie della CIGS, dei singoli lavoratori e delle OO.SS. dei lavoratori, quali destinatari dell'indennità di mobilità di voler, a sanatoria, accogliere le istanze inoltrate fuori termine, fatta salva la formale regolarizzazione ed eleggibilità al trattamento ovvero alle indennità.

Il presente accordo sarà integralmente pubblicato nel sito ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, e nel portale del Sistema Informativo del Lavoro www.sardegnalavoro.it corredato dai relativi allegati e per estratto sul B.U.R.A.S..- Della sottoscrizione del presente accordo sarà, inoltre, data informazione attraverso la pubblicazione di specifico avviso sui quotidiani regionali.

Il presente accordo sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 22 dicembre 2011

Assessore del Lavoro R.A.S. A. Angelo Liori	
Provincia di Cagliari	e e Maria



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Provincia di Carbonia-Iglesias	
Provincia di Nuoro	
Provincia dell'Ogliastra	
Provincia di Olbia-Tempio	
Provincia di Oristano	
Provincia di Sassari	
Provincia di Villacidro-Sanluri	
Direzione regionale dell'INPS	
Direzione regionale del Ministero del Lavoro e le P.S.	
CGIL	
CISL	
UIL	
UGL	
ITALIA LAVORO S.p.A. c/o IN.SAR. S.p.A.	
A.B.I Associazione Bancaria Italiana	
Confindustria Sardegna	
API SARDA	
ANCI (Associazione nazionale dei Comuni della Sardegna)	
Lega regionale delle Cooperative e Mutue	



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Confcooperative unione regionale	
A.G.C.I. regionale	
Unci regionale	
C.N.A. regionale	
Confartigianato regionale	
C.A.S.A. regionale	
C.L.A.A.I. regionale	
Confesercenti regionale	
Confcommercio regionale	
EBAS (Ente bilaterale per l'artigianato)	
Confagricoltura regionale	
Coldiretti regionale	
CIA	***************************************
Jnione Coltivatori Italiani	
COPAGRI Confederazione produttori agricoli	
CESFOP c/o ANAP Sede di Oristano	
Confprofessioni Sardegna	

7/7

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA PRIME CONCESSIONI 2012

(art. 33, co. 21-22, legge 12 novembre 2011, n. 185)

/	
RICHIESTA D'INTERVENTO	La proposta di intervento, motivata, deve essere presentata, per via telematica tramite il sito www.sardegnalavoro.it, preventivamente alla sospensione dell'attività aziendale Clausola di salvaguardia: nel caso in cui la data di sospensione sia antecedente la firma del presente accordo il termine di presentazione della domanda è fissato entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
	Dal 01.01.2012 sono destinatarie dell'integrazione salariale in deroga, con riferimento alle unità produttive ubicate in Sardegna:
	 Aziende, anche artigiane e cooperative, compresi datori di lavoro non imprenditori appartenenti a settori produttivi per i quali non ricorrono le condizioni per l'utilizzo degli strumenti ordinari di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria;
	 Imprese industriali o comunque operanti nei settori ricompresi nella normativa delle integrazioni salariali straordinarie (L.223/1991) ma con organico aziendale pari o inferiore a 15 o con apprendisti sospesi;
AZIENDE DESTINATARIE	 Settori produttivi ricompresi nella normativa cigs che abbiano superato il periodo massimo di integrazione salariale fruibile (36 mesi dal 11.8.2005 tra cigs e cigo) ovvero il periodo massimo fruibile per singolo intervento di integrazione salariale straordinaria;
	 crisi aziendale: 12 mesi; in caso di cessazione dell'attività aziendale 24 mesi;
	 ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale: 24 mesi, con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere due proroghe di dodici mesi ciascuna;
	 concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: 12 mesi, con proroga di 6 mesi;
	4. contratti di solidarietà: 24 mesi, prorogabili per altri 24/36 mesi.
	Lavoratori subordinati con la qualifica di:
,	 operai – impiegati – quadri apprendisti – somministrati
LAVORATORI	soci lavoratori
BENEFICIARI	lavoratori a domicilio
	E' necessario che i lavoratori abbiano almeno 90 giorni di anzianità aziendale presso il datore di lavoro richiedente. Ai fini del perfezionamento dei requisiti soggettivi dei lavoratori possono essere utilizzati anche i periodi di co.co.pro. (redditi superiori a € 5.000,00) in regime di monocommittenza presso l'azienda che chiede l'ammortizzatore in deroga.
DOMANDA	La domanda deve essere presentata dall'azienda con procedura telematica nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge n. 164/75; nel caso di presentazione successiva a tale termine si applicherà il secondo comma dell' art. 7 corredata dal verbale di esame congiunto (accordo sindacale). La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine il trattamento non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della stessa.
	a presentazione dell'istanza telematica alla RAS sostituisce il modello SR 100/ IG 15 / STR salvo il caso in cui l'azienda intenda avvalersi della richiesta di anticipazione (4 mesi) in cal caso dovrà presentare istanza telematica all'INPS entro 20 giorni dall'avvenuta sospensione (all'istanza dovrà essere allegato il verbale di accordo sindacale).
DECORRENZA	Jalla data di decorrenza prevista dall'accordo sindacale. Le sospensioni potranno decorrera
	inicamente dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.

DURATA

Fino alla fine della sospensione e non oltre la data prevista dal Decreto direttoriale della Direzione Regionale del Lavoro, salvo verifica della disponibilità finanziaria.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo integrato non potrà superare la durata del rapporto di lavoro stesso prevista dal contratto originario con esclusione delle proroghe dei termini di scadenza effettuate dal datore di lavoro durante il periodo di della cigs/d.

L'importo del trattamento è pari al 80% (decurtata del 5,84%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali) e nei limiti dei seguenti massimali retributivi mensili:

Anno	Retribuzione di riferimento	CIG/CIGS Mensile lordo	CIG/CIGS Mensile netto	
E	Inferiore a € 1.961,8	906,80	€ 853,84	
	Superiore a € 1.961,8	1.089,89	€ 1.026,24	

IMPORTO

La misura del trattamento è ridotta del:

- 10% nel caso di prima proroga;
- 30% nel caso di seconda proroga;
- 40% nel caso di proroghe successive.

Ogni abbattimento come sopra individuato, in ossequio ad un principio generale di maggior favore per il lavoratore, opera solo dopo 12 mesi, anche non continuativi, di erogazione dell'ammortizzatore in deroga previsto nell'accordo (prima concessione e/o proroga).

*in attesa del dato 2012 non ancora disponibile

PRESTAZIONI ACCESSORIE

- ANF (Assegno nucleo familiare)
- Accredito figurativo utile per diritto e misura uguale alla normale prestazione di lavoro

L'erogazione del trattamento è subordinata al rilascio da parte del lavoratore interessato di una dichiarazione di immediata disponibilità (DID) a partecipare ad un intervento di politica attiva offerto dal Centro Servizi per il Lavoro (orientamento, formazione, riqualificazione professionale, ecc.).

PAGAMENTO

Pagamento mensile diretto da parte dell'Inps, previa presentazione telematica dei prospetti retributivi mensili a cura delle Aziende.

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione all'INPS del Mod. SR41 telematico da presentare mensilmente per ogni lavoratore. I modelli SR41 saranno stampati e firmati da ogni singolo lavoratore (contenenti la DID, dichiarazione di immediata disponibilità ad aderire a percorsì di reimpiego). Gli SR41 firmati saranno custoditi dalle aziende ed esibiti a richiesta dell'INPS per gli eventuali controlli.

DECADENZA

In caso di rifiuto di sottoscrizione della dichiarazione (DID) ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Inoltre decade dal diritto al trattamento di integrazione salariare quando non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 8, comma 5, Legge 160/1988). Il lavoratore che non abbia adempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione decade dall'intero periodo di CIG in deroga autorizzata, anche se derivante da uno o più provvedimenti di concessione.

CUMULABILITA' E NON CUMULABILITA'

Non è cumulabile l'attività retribuita <u>subordinata</u> con la CIG, limitatamente ai giorni di effettiva prestazione dell'attività (art.3 Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945). La preclusione al trattamento opera anche nel caso in cui le predette attività siano preesistenti all'intervento delle integrazioni salariali (Cass. n. 8129 del 26.7.95).Non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo fino a concorrenza dell'importo di cig. Il lavoratore sospeso può svolgere attività lavorativa retribuita (sia autonoma che subordinata)

Allegato a) al Verbale di accordo del 22.12.2011 Scheda informativa pag.3/3 Prima concessione CIGS

a condizione che abbia provveduto ad effettuare preventiva comunicazione all'INPS (ai sensi dell'art. 8, c. 5, Legge 160/1988) e comunque nei limiti della cumulabilità previsti dalla
 normativa.
L'azienda è tenuta al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del d.l.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

n. 86/88 anche nel caso in cui non appartenga a settori produttivi rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie ordinarie

INDENNITÀ DI MOBILITÀ E TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA (TSE) IN DEROGA

PRIME CONCESSIONI 2012

(art. 33, co. 21-22, legge 12 novembre 2011, n. 185)

BENEFICIARI	 Lavoratori dipendenti subordinati licenziati dal 01.01.2012 da Aziende, anche artigiane e cooperative, compresi datori di lavoro non imprenditori, non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e di indennità di mobilità ordinaria. Lavoratori dipendenti subordinati con trattamento ordinario di indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria o TSE esaurito nel periodo compreso tra il 31.12.2011 e il 31.12.2012.
CAUSE DI ESCLUSIONE	✓ Si conferma l'esclusione dei richiedenti che rientrano nei casi di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
REQUISITI	 ✓ Qualifica di operaio – impiegato – quadro – soci lavoratori di cooperative (compresi DPR 602/70) - apprendista – somministrato ✓ Contratto di lavoro a tempo indeterminato ✓ Contratto di lavoro a tempo determinato ✓ Contratto di lavoro a tempo determinato ✓ Cessazione rapporto lavoro per licenziamento o fattispecie di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 18-21 gennaio 1999 ✓ Anzianità aziendale di almeno 12 mesi presso l'azienda che lo ha licenziato ✓ Effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortunio e maternità, di almeno 6 mesi ✓ Se il lavoratore chiede il beneficio a seguito di dimissioni per giusta causa potrà accedervi solo se iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della L. 236/93. Ai fini del perfezionamento dei requisiti soggettivi dei lavoratori possono essere utilizzati anche i periodi di co.co.pro. (redditi superiori a € 5.000,00) in regime di monocommittenza presso l'azienda che licenzia.
DOMANDA	La richiesta, che potrà essere inoltrata sia dalle OO.SS. che dai singoli lavoratori, sarà inviata telematicamente all'Assessorato Regionale del Lavoro - entro 68 giorni*: 1. dalla data del licenziamento o di scadenza del periodo di preavviso se apprendisti; 2. dalla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria; 3. dalla data di scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria/trattamento speciale edilizia. Solo ad avvenuta adozione da parte della Regione Autonoma della Sardegna della relativa Determinazione di concessione, il beneficiario dovrà presentare all'INPS competente per territorio il modello DS21 INPS, compilato e firmato dal lavoratore anche nel quadro 3/3 (Dichiarazione d'immediata disponibilità - DID). Attualmente non è attivo il canale per l'invio telematico. In entrambi i casi il lavoratore potrà presentare all'INPS: - Modello MV10 per la richiesta delle detrazioni d'imposta per carichì familiari; - ANF/prest se viene richiesto l'Assegno per il nucleo familiare. *Il termine previsto di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di cessazione di eventuale rapporto a t. determinato iniziato senza soluzione di continuità dopo la disoccupazione o mobilità ordinaria che dà il diritto al trattamento in deroga

E. Sprif					
DECORRENZA	 Dal 1º gennaio 2012 e comunque non prima: 1. del giorno successivo alla data di licenziamento o di scadenza del periodo di preavviso; 2. del giorno successivo alla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria: 3. del giorno successivo alla data di scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria/TSE 				
DURATA	Entro i limiti previsti dalla Determinazione dirigenziale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione, cooperazione e sicurezza sociale. L'indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 12 mesi.				
IMPORTI	Nei primi 12 mesi 100% del trattamento CIGS percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, al netto del contributo del 5,84% Nel caso di prima concessione successiva alla scadenza della mobilità ordinaria l'indennità è pari all'importo dell'indennità ordinaria percepita a partire dal13° mese. In entrambi i casi l'indennità è corrisposta nei limiti sottoriportati:				
	Anno 2011	Retribuzione di rifer Inferiore a Superiore a	imento 1.961,80	Importo al netto del contributo 853,84 1.026,24	Importo Iordo 906,80 1.089,89
	N.B.: in attesa dell'adeguamento 2012				
PRESTAZIONI ACCESSORIE	Assegno Nucleo Familiare (ANF) - erogabile per un massimo di 26 giorni lavorativi nell'arco del mese Contribuzione figurativa utilizzabile per il diritto e la misura per tutti i trattamenti pensionistici diretti				
	Se titolare di Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità, il lavoratore ha la possibilità di optare tra il trattamento di pensione e l'indennità di mobilità compilando l'apposito riquadro sul mod. DS21.				
OPZIONE	Se, nel corso del periodo indennizzabile, al lavoratore viene riconosciuto il diritto alla Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità lo stesso per optare ha tempo massimo 60 giorni dalla data in cui l'INPS gli comunica l'accoglimento e l'importo della pensione accolta.				
PAGAMENTO	Mensile, d	liretto a carico INPS, no postale	nediante bonifico	postale o accredit	to sul conto corrente

DECADENZA	Il trattamento si interrompe quando il lavoratore: ✓ rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale; ✓ ha esaurito il periodo di concessione; ✓ viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ✓ svolge un'attività di co.co.pro. con reddito annuo superiore a € 8.000,00; ✓ intraprende un'attività autonoma con reddito superiore ad Euro 4.800,00 (come da circolare INPS n. 67 del 14/04/2011); ✓ diventa titolare di pensione diretta; ✓ rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; ✓ non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (lavoro congruo); ✓ non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.	
SOSPENSIONI	Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; Attività di co.co.pro; Percezione dell'indennità di maternità;	
INCOMPATIBILITÀ	Con tutti i trattamenti di disoccupazione.	
I	Cumulabile con l'indennità post sanatoriale TBC.	

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA PROROGHE 2012

				-	
Richiesta d'intervento	sitoww	La domanda di proroga, motivata, deve essere presentata, per via telematica tramite il sitowww.sardegnalavoro.it, allegando copia del verbale d'accordo (MOD. CIGS B1) firmato in sede sindacale o aziendale entro il 25/02/2012.			
AZIENDE DESTINATARIE	riferime integra la sosp	Dal 01.01.2012 sono destinatari di proroghe d'integrazione salariale in deroga, con riferimento alle unità produttive ubicate in Sardegna, le aziende con trattamento di integrazione salariale in deroga in scadenza al 31.12.2011 già autorizzati ed erogati qualora la sospensione sia ancora in atto alla stessa data (01.01.2012).			
LAVORATORI BENEFICIARI	Lavoratori subordinati con la qualifica di:				
DOMANDA	La domanda deve essere presentata dall'azienda con procedura telematica entro la data del 25.02.2012. La presentazione dell'istanza telematica alla RAS sostituisce il modello SR 100/ IG 15 /STR salvo il caso incui l'azienda intenda avvalersi della richiesta di anticipazione (4 mesi) in tal caso dovrà presentare istanza telematica all'INPS entro 20 giorni dall'avvenuta sospensione (all'istanza dovrà essere allegato il verbale di accordo sindacale)				
DECORRENZA	Dalla d unicam	ata di decorrenza prevista ente dal giorno successivo	dall'accordo sindaca o alla data di sottoscr	le. Le sospensioni potranno decorrere izione dell'accordo sindacale	
DURATA	unicamente dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale. Fino alla fine della sospensione e non oltre la data prevista dal Decreto Direttoriale di proroga della Direzione Regionale del Lavoro, salvo verifica della disponibilità finanziaria. In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo integrato non potrà superare la durata del rapporto di lavoro stesso prevista dal contratto originario con esclusione delle proroghe dei termini di scadenza effettuate dal datore di lavoro durante il periodo di proroga della cigs/d.				
	80%(- (lavoro r	5,84%) della retribuzione	a le 0 ed il limite dell'	e spettata al lavoratore per le ore di orario contrattuale (non oltre le 40 ore vi mensili :	
	Anno	BCELTIDITZIONE di riferimento	CIG/CIGS Mensile lordo	CIG/CIGS Mensile netto	
	2011*	Inferiore a€ 1.961,8	€ 906,80	€ 853,84	
		Superiore a€ 1.961,8	€ 1.089,89	€ 1.026,24	
IMPORTO	La misura del trattamento è <u>ridotta</u> del: 10% nel caso di prima proroga; 30% nel caso di seconda proroga; 40% nel caso di proroghe successive.				
	Ogni abbattimento come sopra individuato, in ossequio ad un principio generale di maggior favore per il lavoratore, opera solo dopo 12 mesi, anche non continuativi, di erogazione dell'ammortizzatore in deroga previsto nell'accordo (prima concessione e/o proroga). *in attesa del dato 2012 non ancora disponibile				
PRESTAZIONI	···	(Assegno nucleo familia			
ACCESSORIE	- Accredito figurativo utile per diritto e misura uguale alla normale prestazione di lavoro				
	•				

PAGAMENTO	L'erogazione del trattamento è subordinata al rilascio da parte del lavoratore interessato di una dichiarazione di immediata disponibilità (DID) a partecipare ad un intervento di politica attiva offerto dal Centro Servizi per il Lavoro (orientamento, formazione, riqualificazione professionale, ecc.). Pagamento mensile diretto da parte dell'Inps, previa presentazione telematica dei prospetti retributivi mensili a cura delle Aziende. Il pagamento avverrà a seguito di presentazione all'INPS del Mod. SR41 telematico da presentare mensilmente per ogni lavoratore. I modelli SR41 saranno stampati e firmati da ogni singolo lavoratore (contenenti la DID, dichiarazione di immediata disponibilità adi aderire a percorsi di reimpiego). Gli SR41 firmati saranno custoditi dalle aziende ed esibiti a richiesta dell'INPS per gli eventuali controlli.
DECADENZA	In caso di rifiuto di sottoscrizione della dichiarazione (DID) ovvero, una volta sottoscritta, ini caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. Inoltre decade dal diritto al trattamento di integrazione salariare quando non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 8, comma 5, Legge 160/1988). Il lavoratore che non abbiaadempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione decade dall'intero periodo di CIG in deroga autorizzata, anche se derivante da uno o più provvedimenti di concessione.
NON	Non è cumulabile l'attività retribuita <u>subordinata</u> con la CIGS,limitatamente ai giorni di effettiva prestazione dell'attività (art.3 Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945). La preclusione al trattamento opera anche nel caso in cui le predette attività siano preesistenti all'intervento delle integrazioni salariali (Cass. n. 8129 del 26.7.95).Non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo fino a concorrenza dell'importo di cig. Il lavoratore sospeso può svolgere attività lavorativa retribuita (sia autonoma che subordinata) a condizione che abbia provveduto ad effettuare preventiva comunicazione all'INPS (ai sensi dell'art. 8, c. 5, <u>Legge 160/1988</u>) e comunque nei limiti della cumulabilità previsti dalla normativa.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE	L'azienda è tenut a al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 86/88 anche nel caso in cui non appartenga a settori produttivi rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie ordinarie.

INDENNITÀ DI MOBILITÀ E TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA (TSE) IN DEROGA PROROGHE 2012

(art. 33, co. 21-22, legge 12 novembre 2011, n. 183)

DESTINATARI	Dal 01.01.2012 sono destinatari di proroga di mobilità in deroga i lavoratori già beneficiari di indennità di mobilità in deroga in scadenza alla data del 31.12.2011. La concessione della proroga ai singoli lavoratori è subordinata alla permanenza dei requisiti soggettivi.		
CAUSE DI ESCLUSIONE e DECADENZA DAL BENEFICIO	Il lavoratore è escluso o decade dal beneficio in caso: ✓ abbia rifiutato di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale; ✓ abbia esaurito il periodo di concessione; ✓ sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ✓ abbia svolto un'attività di co.co.pro. con reddito annuo superiore a € 8.000; ✓ abbia intrapreso un'attività autonoma (il limite di reddito è pari ad euro 4.800 annui, come da circolare INPS n. 67 del 14/04/2011); ✓ sia diventato titolare di pensione diretta; ✓ abbia rifiutato di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; ✓ non abbia accettato l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza:		
DOMANDA	non abbia accettato di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. La richiesta, che potrà essere inoltrata sia dalle OO.SS. che dai singoli lavoratori, sarà inviatatelematicamente all'Assessorato Regionale del Lavoroentro il giorno 08.03.2012. Il termine previsto di 68 giorni (08.03.2011) per la presentazione della domanda decorre dalla data di cessazione di eventualerapporto a t. determinato iniziato senza soluzione di continuità dopo la mobilità in deroga precedentemente concessa.		
DECORRENZA	Dal 1° gennaio 2012		
DURATA	Entro i limiti previsti dalla Determinazione dirigenziale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione sociale, cooperazione e sicurezza sociale. L'indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 12 mesi.		
IMPORTI	La misura del trattamento già percepito in prima concessione è <u>ridotta</u> del: * 10% nel caso di prima proroga; * 30% nel caso di seconda proroga; * 40% nel caso di proroghe successive. In entrambi i casi l'indennità è corrisposta nei limiti sottoriportati: Anno Retribuzione di riferimento Importo al netto del contributo Importo lordo 2011 Inferiore a 1961,80 853,84 906,80 Superiore a 1961,80 1026,24 1089,89 N.B.: in attesa dell'adeguamento 2012 Ogni abbattimento come sopra individuato, in ossequio ad un principio generale di		
maggior favore per il lavoratore, opera solo dopo 12 mesi, anche non continuativi di erogazione dell'ammortizzatore in deroga previsto nell'accordo (prima			

	concessione e/o proroga).
	, a see to get 4.55%.
	·
	Assegno Nucleo Familiare - erogabile massimo per 26 giorni lavorativi nell'arco
PRESTAZIONI	del mese
ACCESSORIE	Contribuzione figurativa utilizzabile per il diritto e lamisura per tutti i trattamenti pensionistici diretti
OPZIONE	Se titolare di Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità, il lavoratore ha la possibilità di optare tra il trattamento di pensione e l'indennità di mobilità compilando l'apposito riquadro sul mod. DS21. Se, nel corso del periodo indennizzabile, al lavoratore viene riconosciuto il diritto
	alla Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità lo stesso per optare ha tempo massimo 60 giorni dalla data in cui l'INPS gli comunica l'accoglimento e l'importo della pensione accolta.
PAGAMENTO.	Mensile, diretto a carico INPS, mediante bonifico postale o accredito sul conto corrente bancario o postale
SOSPENSIONI	Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato Attività di co.co.pro.
	Percezione dell'indennità di maternità
	Con tutti i trattamenti di disoccupazione. Con l'indennità di maternità.
INCOMPATIBILITÀ	Con tutti i trattamenti pensionistici.
	Con attività lavorativa autonoma o dipendente.
CUMULABILITA'	Cumulabile con l'indennità post sanatoriale TBC.
	Solo ad avvenuta adozione da parte della Regione Autonoma della Sardegna della relativa Determinazione di proroga, il beneficiario dovrà presentare all'INPS competente per territorio il modello DS21 INPS, compilato e firmato dal
	lavoratore anche nel quadro 3/3 (Dichiarazione d'immediata disponibilità – DID).
	Attualmente non è attivo il canale per l'invio telematico.
MODULISTICA	In entrambi i casi il lavoratore potrà presentare all'INPS:
	- Modello MV10 per la richiesta delle detrazioni d'imposta per carichi familiari, se nel frattempo variati;
	- ANF/prest se viene richiesto l'Assegno per il nucleo familiare.
11111111111111	

}}}}}}}

FLUSSO DELLE ATTIVITA' PER LA CONCESSIONE DELLE NUOVE RICHIESTE DI CIGS IN DEROGA

FASE	Chi	Attività	Note
Presentazione proposte	DATORE DI LAVORO	Presenta istanza, per via telematica, all'Assessorato regionale Lavoro. Qualora, all'atto della presentazione dell'istanza, le sospensioni dei lavoratori siano già in corso, dovrà essere allegato il verbale di accordo siglato in sede sindacale in data antecedente l'avvio delle sospensioni. La presentazione dell'istanza telematica alla RAS sostituisce il modello SR 100/ IG 15 / STR salvo il caso in cui l'azienda intenda avvalersi della richiesta di anticipazione (4 mesi). In tal caso dovrà presentare istanza telematica all'INPS entro 20 giorni dall'avvenuta sospensione (all'istanza dovrà essere allegato il verbale di accordo sindacale).	Per l'anticipazione da richiedere all'INPS occorre presentare un'unica domanda per l'intero periodo richiesto.
Istruttoria	TAVOLO TECNICO (ASS.REG.LE LAVORO – DRL – INPS - ITALIA LAVORO) ASS.REG.LAVORO	Esamina con cadenza fissa le istanze e ne dichiara l'ammissibilità e la legittimità amministrativa e contabile. Qualora non sia possibile assicurare l'accesso a questo istituto, propone soluzioni alternative. Convoca le parti per l'esame congiunto e la firma dell'accordo istituzionale, nel quale è indicato l'impegno di spesa.	
Attuazione accordo	ASS.REG.LAVORO	Inserisce il verbale nel sistema informatizzato, trasferendolo all'INPS corredato dall'elenco dei beneficiari che verranno inseriti nella Banca dati percettori unitamente alla richiesta di concessione	
	DATORE DI LAVORO	Alla DRL entro il termine dall'art. n.7 commi 1 e 2 Legge n.164/75.	
	DRL	Predispone ed invia il Decreto all'Azienda, all'Assessorato regionale del Lavoro e all'INPS entro una settimana dalla ricezione della richiesta completa da parte dell'azienda.	
	INPS	In caso di anticipazione, riceve la domanda telematica presentata dall'azienda Riceve, tramite Banca Dati Percettori, la domanda e i decreti Direttoriali dalla RAS Chiede all'azienda i prospetti mensili Liquida, entro 30 giorni dalla ricezione dei Mod. SR41 telematici completi e congruenti, i trattamenti spettanti (anche in caso di richiesta di anticipazione dei trattamento). Comunica all'Azienda l'importo del contributo addizionale da versare. Trasmette periodicamente all'Assessorato regionale del Lavoro e alla DRL la rendicontazione della spesa.	
	ITALIA LAVORO Spa	Provvede al monitoraggio della spesa sostenuta, Provvede al monitoraggio dei lavoratori ⁽¹⁾ Verifica l'attuazione dei piani di gestione dell'accordo	(1) eventuale attività lavorativa o formativa svolta dal lavoratore nel periodo d'intervento

FLUSSO DELLE ATTIVITA' PER LA CONCESSIONE DELLE NUOVE RICHIESTE DI MOBILITA'IN DEROGA

FASE	Chi	Attività	Note
Presentazione proposte	a) PARTI SOCIALI b) SINGOLI	Presentano istanza telematica sul sito di Sardegna Lavoro all'Assessorato regionale del Lavoro	
	ASS.REG.LAVORO	Trasmette all'INPSvia e-mail e con cadenza mensile, l'elenco dei lavoratori per il completamento delle informazioni necessarie all'esame della richiesta.	
Preistruttoria	INPS	Integra l'elenco sulla base delle risultanze d'archivio. Restituisce all'Assessorato regionale del Lavoro l'elenco entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta.	,
Istruttoria Attuazione accordo	TAVOLO TECNICO (ASS.REG.LAVORO -DRL-INPS-ITALIA LAVORO)	Esamina con cadenza fissa le istanze e ne dichiara l'ammissibilità e la legittimità amministrativa e contabile. Qualora non sia possibile assicurare l'accesso a questo istituto, propone soluzioni alternative.	
	ASS.REG.LAVORO	- In caso di richiesta delle OO.SS.: convoca, se trattasi di un numero di lavoratori superiore a 10 per la stessa azienda, le parti per la firma dell'accordo istituzionale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Comunica all'INPS, tramite Banca dati percettori l'elenco dei beneficiari	
	ASS.REG.LAVORO	Notifica alle OO.SS., tramite Sardegna Lavoro, l'esito della richiesta.	
	INPS	Riceve, tramite Banca dati percettori, la Determinazione dell'Assessorato regionale del Lavoro; Riceve le domande e/o le dichiarazioni di responsabilità presentate dai lavoratori Eroga i trattamenti richiesti valutando le eventuali variazioni della situazione soggettiva dei lavoratori registrate negli archivi entro 30 giorni dalla data di completamento della domanda. Comunica all'Assessorato regionale del Lavoro, alla DRL gli eventuali motivi ostativi all'erogazione sopraggiunti successivamente all'esame congiunto Monitora la spesa; Trasmette periodicamente la rendicontazione della spesa all'Assessorato regionale del Lavoro e alla DRL.	
	ITALIA LAVORO	Provvede al monitoraggio dei lavoratori (1) Verifica l'attuazione dei piani di gestione dell'accordo	(1) eventuale attività lavorativa o formativa svolta dal lavoratore nel periodo d'intervento

FLUSSO	DELLE ATTIVITA' PER	R LA CONCESSIONE DELLE PROROGHE DELLA CI	GS IN DEROGA
FASE	Chi	Attività	Note
Presentazione proposte	DATORE DI LAVORO	Presenta istanza di rinnovo, per via telematica, all'Assessorato regionale Lavoro. Qualora, all'atto della presentazione dell'istanza, le sospensioni dei lavoratori siano già in corso, dovrà essere allegato il verbale di accordo siglato in sede sindacale in data antecedente l'avvio delle sospensioni. La presentazione dell'istanza telematica alla RAS sostituisce il modello SR 100/ IG 15 / STR salvo il caso in cui l'azienda intenda avvalersi della richiesta di anticipazione (4 mesi). In tal caso dovrà presentare istanza telematica all'INPS entro 20 giorni dall'avvenuta sospensione (all'istanza dovrà essere allegato il verbale di accordo sindacale).	Per l'anticipazione da richiedere all'INPS occorre presentare un'unica domanda per l'intero periodo richieste
Istruttoria	TAVOLO TECNICO (ASS.REG.LE LAVORO – DRL – INPS - ITALIA LAVORO)	Esamina con cadenza fissa le istanze e ne dichiara l'ammissibilità e la legittimità amministrativa e contabile. Qualora non sia possibile assicurare l'accesso a questo istituto, propone soluzioni alternative.	
	ASS.REG.LAVORO	Trasmette alla DRL la relativa determinazione con l'impegno di spesa. Inserisce nella banca dati percettori con allegato l'elenco dei lavoratori.	
Attuazione accordo	DRL.	Predispone ed invia i decreti direttoriali all'Assessorato regionale del Lavoro, all'INPS, Italia Lavoro e alle Aziende entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta completa da parte dell'Azienda	
	INPS	Attraverso la banca dati percettori, riceve i decreti Direttoriali Chiede all'azienda i prospetti mensili Liquida, entro 30 giorni dalla ricezione dei Mod. SR41 telematici completi e congruenti, i trattamenti spettanti (anche in caso di richiesta di anticipazione del trattamento). Comunica all'Azienda l'importo del contributo addizionale da versare. Trasmette periodicamente all'Assessorato regionale del Lavoro e alla DRL la rendicontazione della spesa.	
·	ITALIA LAVORO Spa	Provvede al monitoraggio della spesa sostenuta, Provvede al monitoraggio dei lavoratori ⁽¹⁾ Verifica l'attuazione dei piani di gestione	(1) eventuale attività lavorativa o formativa svolta dal lavoratore

FASE	Chi	Attività	Note
Presentazione proposte	a) PARTI SOCIALI	Presentano istanza telematica sul sito di Sardegna Lavoro all'Assessorato regionale del Lavoro	CONTRACT PARTICIPATE Administration and a contract of an individual section (
	b) SINGOLI	Solo ad avvenuta adozione da parte della Regione Autonoma della Sardegna della determinazione di concessione della proroga, presentano, direttamente all'INPS la dichiarazione di responsabilità eDID	
Preistruttoria	ASS.REG.LAVORO	Trasmette all'INPS, tramite Banca dati Percettori, l'elenco dei beneficiari con l'indicazione delle aziende di provenienza entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.	
Attuazione accordo	INPS	Riceve, tramite la Banca Dati percettori, la Determinazione dell'Assessorato regionale del Lavoro. Riceve ed esamina le dichiarazioni di responsabilità presentate dai lavoratori. Eroga i trattamenti richiesti entro 30 gg dal completamento della richiesta/ricezione della determinazione regionale, valutando le eventuali variazioni della situazione soggettiva dei lavoratori registrate negli archivi Comunica all'Assessorato Reg. Lavoro e alla DRL gli eventuali motivi ostativi all'erogazione Monitora la spesa Trasmette periodicamente la rendicontazione della spesa all'Assessorato Reg. Lavoro e alla DRL.	
	ITALIA LAVORO	Provvede al monitoraggio dei lavoratori (1) Verifica l'attuazione dei piani di gestione	(1) eventuale attività lavorativa o formativ svolta dal lavoratore

MOD. CIGS/B1

Accordo Sindacale per la proroga della CIGS in deroga per l'anno 2012

Il giorno presso
si sono incontrati i signori:
- per la società/datore di lavoro/altro:
- per l'Associazione di categoria dei datori di lavoro (se presente):
- per OO. SS. :
- per OO. SS. :
- per OO. SS. :
- per RSU/RSA/RSB :
PREMESSO CHE
La società/datore di lavoro/altro
con sede legale in
Prov Cap Via
e unità produttiva in
Prov Cap Via
esercente l'attività di CCNL applicato
Matricola INPS
Settore inquadramento INPS
con un organico di n dipendenti,
di cui n quadri; n impiegati; n operai; n apprendisti;
dichiara:
di non poter ricorrere agli ordinari strumenti di sostegno del reddito per (esplicitare in
mododettagliato) ¹
di dover pertanto proseguire nell'utilizzo della cassa integrazione in deroga già iniziata in data
a causa di (esplicitare in modo dettagliato)
······································
_e parti pertanto concordano
Al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta la /Società/datore di
avoro/altro presenterà istanza per la proroga della CIGS in derogaper l'unità produttiva

¹ Specificare se si tratta di settore di attività non ricompreso dalla normativa, se si tratta di aziende con meno di 15 dipendenti, se è già stato utilizzato il periodo massimo di ricorso alla legislazione ordinaria etc...

die sino al per numero massimo d ndipendenti, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente verbale I ricorso alla cigs in deroga avrà secondo le seguenti modalità:
La sospensione avverrà a rotazione / senza rotazione (esplicitare le ragioni della mancata rotazione)
 Il trattamento verrà erogato direttamente dall'INPS.
 La Società/datore di lavoro/altro è tenuta al pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 8 comma 1, Legge n. 160/1988.
etto, firmato e sottoscritto
uogo e Data
Firma datore di lavoro Firma OO.SS.

Representation